SENATO DELLA REPUBBLICA

-----XII LEGISLATURA -----

N. 1449

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PEPE, BONANSEA, CORMEGNA, CAPONE, NAPOLI, FRONZUTI e GEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1995

Modifica della circolare del Ministro della sanità n. 37 del 29 dicembre 1988

ONOREVOLI SENATORI. – In agricoltura, la difesa delle colture dai parassiti animali e vegetali avviene attraverso l'impiego di prodotti noti con termini quali «fitofarmaci» o «presidi sanitari».

La normativa che ne regola il commercio e l'uso si rifà al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, che li distingue in tre classi a seconda della loro tossicità ed è di stretta competenza del Ministero della sanità.

I fitofarmaci appartenenti alle prime due classi tossicologiche possono essere venduti ed utilizzati solo da persone abilitate al loro impiego. L'abilitazione avviene attraverso il superamento di un apposito esame davanti ad una Commissione presso l'Ispettorato agrario provinciale.

È la natura notevolmente tossica di questi prodotti a giustificare la particolare preoccupazione dimostrata dal legislatore che ha imposto a quanti in agricoltura utilizzano tali sostanze il superamento di una prova al fine di accertarne la preparazione tecnica.

La circolare del 29 dicembre 1988, n. 37, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, dispone che tutti coloro che vogliano sostenere l'esame per ottenere l'abilitazione (cosiddetto patentino) all'uso dei fitofarmaci di 1^e e 2^e classe devono frequentare un corso di formazione della durata di almeno venti ore. Se la legislazione vigente fa salvo lo spirito garantista per il consumatore e l'operatore agricolo altrettanto non vale sul piano della concreta applicazione della legge.

Le difficoltà nascono in primo luogo dall'assenza o meglio latitanza di quegli or-

ganismi, uffici regionali, organizzazioni sindacali e di categoria, ecc. cui compete l'organizzazione di corsi di formazione senza i quali non è possibile sostenere l'esame sopra mensionato. In secondo luogo la durata di cinque anni prevista per la validità del patentino esclude la possibilità di un rinnovo automatico, come pure avviene per altre forme di autorizzazione, ma impone il ripetersi della frequenza di un corso di preparazione ed il superamento del relativo esame.

Sembrerebbe quindi che l'esperienza accumulata nei cinque anni di esercizio della professione agricola si annulli allo scadere dell'autorizzazione! Ora, poichè il controllo dei parassiti vegetali rimane pratica imprescindibile nell'economia di una moderna agricoltura si rende necessaria una nuova regolamentazione della materia.

L'obiettivo a cui tendere è quello di rendere la procedura più snella evitando ad esempio il ripertersi quinquennale del corso di formazione o quanto meno dell'esame di abilitazione, quest'ultimo spesso mortificante per chi opera da molti anni nell'esercizio della professione agricola.

Obiettivo naturale della soluzione di questo problema sarà inoltre l'eliminazione del grave fenomeno del mercato clandestino dei fitofarmaci più tossici che viene paradossalmente favorito proprio da quella legislazione che nonostante le buone intenzioni, si è rivelata troppo rigida e facilmente eludibile.

È, pertanto, particolarmente importante e necessario il presente disegno di legge che si compone di due soli articoli. XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Cessa di avere applicazione la circolare del Ministro della sanità n. 37 del 29 dicembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, nella parte in cui fa riferimento alle procedure di rinnovo dei patentini per l'acquisto e l'impiego dei presìdi sanitari.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.